SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1957

(100ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano » (1661) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE *Pag.* 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1374, 1375, 1376, 1377
DONINI 1371, 1375
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1369, 1370, 1372, 1375, 1376, 1377
MERLIN Angelina 1371, 1374
PAGE, *relatore* 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1376, 1377
RAFFEINER 1368, 1371, 1374, 1375, 1376
ROFFI 1371, 1376, 1377
RUSSO Luigi 1369, 1371

« Provvedimenti in favore dell'Istituto italiano di numismatica » (1943) (*D'iniziativa del senatore Ciasca*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1363, 1364, 1366, 1367
CERMIGNANI, *relatore* 1364
DONINI . . . . . *Pag.* 1367
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1366
MERLIN Angelina 1366
RUSSO Luigi 1366
ZANOTTI BIANCO 1365, 1366

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e con lingua d'insegnamento ladina in Ortisei ».

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giua, Lamberti, Martini, Merlin Angelina, Negroni, Page, Paolucci di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Raffeiner.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

DI ROCCO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ciasca: « Provvedimenti in favore dell'Istituto italiano di numismatica » (1943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ciasca: « Provvedimenti in favore dell'Istituto italiano di numismatica ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'Istituto italiano di numismatica è concesso, a decorrere dall'esercizio finanziario

1958-59, un contributo annuo di lire 8.000.000, da iscrivere nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

CERMIGNANI, *relatore*. Ho pochissimo da aggiungere alla relazione che accompagna il disegno di legge d'iniziativa del Presidente Ciasca. Mi sono premurato di accedere alla sede dell'Istituto italiano di numismatica, ed ho potuto avere un breve colloquio con il vice commissario, in assenza del commissario conte Pellati. Ho potuto prendere visione dei locali, ed avere notizie che, potrei dire, mi hanno rinfrancato, poichè vi ero andato con un certo scetticismo, forse dovuto al fatto che, durante gli anni della guerra, si sentiva ogni tanto parlare di numismatica a proposito della raccolta di Vittorio Emanuele III, e, mentre le cose si mettevano male per la nostra Patria, sembrava una irrisione che il capo dello Stato potesse occuparsi di questa materia, così lontana da quanto concerneva la situazione politica e militare del momento.

Ora l'Istituto italiano di numismatica, che è stato fondato nel 1936, è l'unico del genere esistente in Italia. Però l'insufficienza dei fondi e dei locali non ha consentito uno sviluppo adeguato all'importanza della materia, importanza che è posta in rilievo dalle collezioni che vi si trovano: vi è, infatti, la raccolta Mazzoccolo che, se sul piano artistico pare non sia di eccessiva importanza, ha invece un gran pregio sul piano storico; vi è la raccolta fatta da Vittorio Emanuele III che, oltre al grande valore storico ormai generalmente riconosciuto in tutto il mondo, ha un valore artistico notevolissimo.

Indubbiamente, istituti di questo genere hanno bisogno di finanziamenti adeguati. Col finanziamento di cui disponeva fino ad ora questo Istituto, di un milione annuo, non si potevano naturalmente ottenere grandi risultati; comunque sono stati pubblicati tre pregevoli annuari che hanno riscosso l'approvazione unanime di tutti gli studiosi della materia, ed è in programma, organizzato dall'Istituto, un congresso internazionale per l'anno 1961.

Le raccolte, d'altra parte, non sono allo stato, diciamo così, statico, ma vengono invece via via potenziandosi attraverso ritrovamenti, molte volte fortuiti, e molte volte ottenuti per mezzo di ricerche sistematiche; ed è davvero interessante, sfogliando questi annuari, constatare come vengano gradualmente arricchendosi le raccolte.

Se non sbaglio, la Commissione finanze e tesoro ha proposto di decurtare il finanziamento. Mi sembra, questa, una ingerenza in cose che riguardano noi, e ci siamo già lamentati in parecchie riprese di questa prassi; secondo me, se una cosa ha la sua importanza e il suo valore riconosciuto, mi pare non sia il caso di lesinare; e questo valore direi che emerge chiaro dalla relazione del Presidente che accompagna il disegno di legge al nostro esame.

Bisogna, inoltre, tener presente, che è commissario dell'Istituto il conte Francesco Pellati, figura ben nota di studioso che sappiamo quanto scrupolo e impegno porti in tutta la sua attività. Se pensiamo che i milioni che verranno assegnati all'Istituto italiano di numismatica andranno in mani così esperte nel farne l'uso adeguato, affinchè l'Istituto sia potenziato, credo che non possiamo che rammaricarci della decurtazione operata dalla 5ª Commissione. Ritengo anzi che potremmo dare mandato al nostro Presidente di prendere contatto col Presidente della Commissione finanze e tesoro, per vedere di ottenere un parere pienamente favorevole.

PRESIDENTE. Do lettura del parere della 5ª Commissione cui il senatore Cermignani ha fatto riferimento:

« Si osserva che la decorrenza dell'efficacia del disegno di legge dal 1958-59 non dovrebbe esimere dall'osservanza dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, il disegno di legge dovrebbe essere considerato senza copertura.

Si ritiene peraltro che, riducendo il nuovo contributo proposto a 3 milioni, non dovrebbe riuscire difficile al Ministero della pubblica istruzione reperirli nel proprio bilancio, anche in capitoli diversi da quello n. 194, accrescendosi di altrettanto il capitolo 194, e destinando su questo alla numismatica 4 milioni.

In tal caso il disegno di legge potrebbe essere approvato, con l'accennata riduzione di contributo, con decorrenza dall'esercizio 1957-58 ».

Che la decorrenza del provvedimento sia stata prevista nel disegno di legge dall'esercizio finanziario 1958-59 si spiega col fatto che l'organizzatore, direttore e commissario dell'Istituto, conte Pellati, ha saputo trovare, mediante la sua fertile attività, i mezzi necessari per questi primi anni e, in coerenza con quella grande probità e onestà che sempre hanno caratterizzato la sua amministrazione, non ha voluto che l'aumento richiesto gravasse sull'anno finanziario 1957-58.

La Commissione di finanza, in considerazione della riduzione proposta, esprime l'avviso che la decorrenza possa essere fissata dal 1957-58.

Desidero poi ringraziare fervidamente il relatore per la sua relazione che ha aggiunto notevoli argomenti alla mia premessa al disegno di legge.

È giusta la distinzione che egli ha fatto fra i pezzi che hanno un valore artistico e i pezzi che hanno un valore storico. Se mi è consentito, ricordo che, l'unica volta che ebbi l'onore di essere ricevuto dal Re d'Italia per presentargli l'omaggio di una pubblicazione, questi volle intrattenermi su quello che era l'argomento dei suoi appassionati studi: 76.000 pezzi di monete facevano parte della sua collezione, ed egli aveva anche curato personalmente alcuni volumi del *Corpus Nummorum Italicorum*. Accanto a quel primo gruppo se ne sono venuti costituendo altri, di notevole importanza artistica o storica, come quello che ha ricordato il relatore. Io concordo, perciò, pienamente, col senatore Cermignani, sulla opportunità di un maggiore finanziamento, poichè il materiale nummario va sempre aumentando e richiede una grande cura di catalogazione, e soprattutto di custodia. Finchè, infatti, questo ingente e ricchissimo materiale era conservato nelle casse, bastava poca sorveglianza per custodirlo; in questa situazione si trovava l'Istituto italiano di numismatica quando il materiale era chiuso in un certo numero di casse. Ma quando si è adottata una sede adeguata, in modo che il materiale potesse venire posto a contatto del pubblico e degli studiosi, è naturale che la spesa dovesse essere maggiore, in conseguenza appunto della vigilanza che si doveva esercitare su monete che attirano sempre lo sguardo degli interessati, e alcune delle quali costituiscono veramente pezzi di eccezionale rarità. La necessità della sorveglianza porta con sé una spesa maggiore ed è questo l'argomento del quale mi sono servito presso il Presidente della Commissione finanze e tesoro perchè accogliesse la proposta fatta.

Purtroppo, questo argomento non ha ottenuto piena soddisfazione; però il Presidente Bertone, con cui fin da avant'ieri ho avviato le trattative, si è reso conto di questa necessità, e mentre il parere, come i colleghi hanno udito, era stato dato per un contributo di 3 milioni, ha consentito ad un aumento a 4 milioni, che si aggiungono al milione di cui già l'Istituto dispone.

È questo, intanto, un piccolo passo avanti, e non è escluso che un incremento dal punto di vista pratico si possa dare in seguito, poichè adesso si è ancora in una fase di transizione e di riordinamento, col passaggio dal vecchio locale a quello nuovo di Palazzo Barberini.

Speriamo, quindi, di fare prossimamente il passo avanti che il relatore giustamente si augura.

Devo aggiungere che, oltre alla collezione del *Corpus Nummorum Italicorum*, che auguriamo fervidamente possa essere continuata, si sono anche stampati tre volumi degli « Annali di numismatica », in cui si dà notizia delle nuove accessioni all'Istituto italiano di numismatica, e dell'attività scientifica dell'Istituto stesso.

ZANOTTI BIANCO. A mio avviso sarebbe necessaria la creazione di una cattedra di ruolo di numismatica, perchè l'Italia è forse l'unico Paese che non abbia cattedre di ruolo di questa materia. Anche il senatore Rossi, in tempi lontani, ne propose l'istituzione.

Come è noto, noi abbiamo monete e collezioni di immenso valore e gli studiosi che si occupano di numismatica, si può dire che si sono formati da sè.

Sarebbe invece indispensabile che, appunto attraverso la creazione di un'apposita cattedra, si potesse arrivare, con studi profondi, seri e razionali, a formare elementi pienamente idonei a ordinare e a conservare dette collezioni.

Quando il senatore Rossi donò la sua grandiosa collezione alla città di Siracusa, non si trovò nessuno cui affidarla ed egli stesso ne tenne le chiavi, per il timore di possibili sottrazioni: come quella che si verificò a Napoli, quando appunto una moneta di grandissimo valore venne sottratta e venduta all'estero, di dove ritornò poi a Napoli, grazie alla generosità di un amatore italiano.

Ripeto che molte e importantissime sono le collezioni numismatiche in Italia, mentre di persone seriamente preparate, sia per lo studio, sia per la conservazione delle monete, nel nostro Paese ve ne sono pochissime.

RUSSO LUIGI. Io mi auguro che l'Istituto non si occupi soltanto della conservazione delle monete e della publicazione degli « Annali », tutte cose queste certamente importanti e che lo rendono benemerito; ma le esigenze della cultura sono ben altre: oltre che alla conservazione delle collezioni e alla pubblicazione degli annali è necessario pensare all'approfondimento e alla più estesa conoscenza di una materia così delicata e importante, qual'è appunto la numismatica.

PRESIDENTE. Per ottenere ciò, bisognerebbe che l'Istituto avesse ben altri aiuti, e non soltanto finanziari. E se, nonostante la ristrettezza dei mezzi, l'Istituto ha potuto svolgere una larga attività scientifica di indubbio valore, lo si deve esclusivamente alla insigne personalità del suo commissario.

Sono dolente di non aver qui i volumi degli « Annali », perchè potrei dimostrare che non si tratta di un'opera di semplice catalogazione, ma anche di studio e di dottrina, nella quale accanto a illustrazioni magnifiche e a non poche riproduzioni di importanti nuovi pezzi che sono venuti ad aggiungersi alle diverse collezioni, figurano anche articoli di carattere critico e scientifico.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione non può — logicamente — che essere favorevole a un disegno di legge di questo tenore, ed esprimere la propria soddisfazione per il fatto che il Tesoro abbia cercato di venire incontro, sia pure in forma limitata, all'esigenza di un contributo che noi ci auguriamo possa venire aumentato mediante ulteriori disegni di legge, tanto grande è l'importanza dell'Istituto al quale l'attuale piccolo stanziamento è destinato.

RUSSO LUIGI. Ritengo che l'esigenza prospettata dal senatore Zanotti Bianco possa essere concretata in un ordine del giorno. In un successivo momento — e nella sede più opportuna — questo nostro desiderio potrebbe esser preso in seria considerazione.

MERLIN ANGELINA. Vorrei fare un'osservazione: se si istituisce una cattedra, saranno necessari degli insegnanti. Ora, crede lei — signor Presidente — che in questi tempi, nella seconda metà del ventesimo secolo, sia possibile trovare persone veramente in grado di tenere corsi di questo genere, e trovare nello stesso tempo un certo numero di studiosi desiderosi di frequentare detti corsi, al fine di ottenere il rispettivo titolo?

PRESIDENTE. Fra i moltissimi studenti della facoltà di lettere — e in generale anche di altre facoltà — si trovano sempre dei cultori di numismatica. E, del resto, la materia non sarebbe obbligatoria ma facoltativa.

MERLIN ANGELINA. Presso l'Università di Padova esisteva un corso di perfezionamento in diplomatica e archivistica, che era però frequentato da pochissima gente: e ciò si spiega con il fatto che le esigenze della vita fanno sì che ciascuno debba soprattutto pensare a trovare un'occupazione.

Chi segue un determinato ramo di studio — e specialmente quando, come questo, non è troppo allettante — lo fa soltanto se alla fine ne può usufruire, perchè la cultura per la cultura, come l'arte per l'arte, sono concetti che non trovano oggi molta gente disposta ad accoglierli.

ZANOTTI BIANCO. È bene ricordare che spesso soltanto attraverso la conoscenza delle monete è possibile stabilire l'età dei monumenti: e che gli studiosi, che le monete non conoscono, si trovano nella necessità di rivolgersi ad altri.

Si tratta di una conoscenza indispensabile per gli archeologi; e una cattedra di numismatica sarebbe accolta con favore e i rispettivi corsi sarebbero frequentati certamente dai giovani che, appunto, si dedicano all'archeologia, i quali non sono pochi.

DONINI. Mi associo nel modo più completo a un ordine del giorno che esprima il desiderio della Commissione di vedere al più presto realizzata l'istituzione di una cattedra di numismatica.

Debbo dire che è veramente uno scherzo il modo in cui vengono formate oggi le cattedre in Italia.

Chi ha più amici e più fortuna riesce ad avere cattedre nelle materie più incredibili, mentre per una materia così importante come quella in esame non si è riusciti a istituirne neanche una.

E, del resto, mentre esistono, ad esempio, solo due cattedre di storia del cristianesimo, noi vediamo moltiplicarsi quelle di storia della letteratura cristiana latina, di letteratura cristiana greca e così via, con frazionamenti tutt'altro che necessari, mentre, ripeto, mancano cattedre per materie fondamentali.

Per quanto riguarda la numismatica ricordo questo episodio. In questi ultimi anni è stato scoperto in Palestina del materiale numismatico interessantissimo, del periodo che va da Augusto a Adriano, e perciò di particolare importanza anche per la storia del cristianesimo, perchè riguarda proprio il periodo delle sue origini. Ebbene non si è trovato un solo specialista italiano che fosse in grado di unirsi in Palestina agli studiosi di tutti gli altri Paesi, per aiutarli a decifrare le centinaia di monete romane scoperte sul posto e non si è avuta così neanche la possibilità di fotografarle o di riprodurle in calco per la esposizione nei nostri musei.

È dunque necessario incoraggiare lo studio di questa disciplina, indipendentemente dal numero dei suoi cultori, che non può essere determinante nei confronti di una materia la cui importanza non deriva certo dalla quantità di coloro che la coltivano. Anche se vi fosse un solo studioso, un solo cultore, ugualmente bisognerebbe provvedere.

Concludo dichiarandomi favorevole all'immediata formulazione di un ordine del giorno, che dovrebbe però avere la maggiore possibile diffusione anche di là dalle nostre aule parlamentari nelle quali — pur non essendo esse « sorde e grigie » — tuttavia molte cose spesso finiscono col morire.

PRESIDENTE. Concordo pienamente col senatore Donini in merito a quanto egli ha detto circa l'istituzione di nuove cattedre e il modo con cui si dovrebbe procedere.

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Zanotti Bianco:

« La 6ª Commissione del Senato, approvando il disegno di legge sull'Istituto italiano di numismatica, riconoscendo l'assoluta necessità della creazione di una cattedra di numismatica che prepari scientificamente i giovani studiosi di questa materia, fa voti che il Governo istituisca, secondo le richieste di tutti gli archeologi italiani, una cattedra di numismatica nell'Università di Roma ».

Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'ordine del giorno del quale ho dato lettura.

(*È approvato*).

Circa l'articolo unico del disegno di legge di cui ho dato lettura, si intende, dopo quanto ho detto, che in luogo di « 1958-59 » deve leggersi « 1957-58 » e in luogo di « 8.000.000 » deve leggersi « 5.000.000 ». Metto ai voti questi emendamenti.

(*Sono approvati*).

Metto ora ai voti il disegno di legge, con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano ». (1661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistema-

zione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PAGE, *relatore*. Lo scopo di questo disegno di legge è quello di sistemare il personale direttivo ed insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano.

Tali istituti e scuole sono stati soppressi dal fascismo; furono riaperti nell'ottobre 1945 dal Governo Militare Alleato, e riconosciuti col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528.

Soltanto dopo diversi anni furono emanati i decreti istitutivi per dette scuole e fissati i relativi posti di organico. Benchè queste scuole funzionino ormai da dodici anni, non fu mai provveduto alla sistemazione del personale direttivo ed insegnante.

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 528 del 1945, e precisamente nell'articolo 4, era previsto che la copertura dei posti doveva avvenire: o mediante passaggio, su domanda, dai « ruoli governativi corrispondenti » nei ruoli organici presso le scuole tedesche, oppure mediante appositi concorsi.

Le domande di passaggio non sono però state evase, ad eccezione di un solo caso, perchè sono sorti dei dubbi sul significato del termine « ruoli governativi corrispondenti ». Infatti non esiste corrispondenza fra le cattedre delle scuole governative normali e quelle con insegnamento di lingua tedesca. Il Ministero, pertanto, non era in grado di dare istruzioni per tali passaggi.

Presso la scuola media italiana c'è la cattedra d'italiano, latino, storia e geografia, e tali materie sono tutte insegnate in italiano; presso la scuola media tedesca, invece, c'è la cattedra di tedesco, latino, storia e geografia, e tali materie sono tutte insegnate in tedesco; ed in più presso queste scuole c'è una cattedra a parte per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana. Questo diverso ordinamento o raggruppamento di materie vale per tutte le scuole di lingua tedesca di ogni ordine e grado: scuole medie, ginnasiali, liceali, istituti magistrali, scuole tecniche, industriali e commerciali e così via.

Questa diversità dell'ordinamento delle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca imponeva l'emanazione di speciali norme legislative, in quanto quelle vigenti per il conferimento dei posti nelle scuole governative normali non sono sufficienti a regolare i concorsi per i posti nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca. Da ciò la necessità del provvedimento in esame, il quale si limita a sistemare il personale direttivo ed insegnante già in servizio presso le predette scuole.

Il provvedimento non comporta nuovo onere finanziario, trattandosi semplicemente di coprire, mediante concorso, cattedre di ruolo regolarmente istituite da anni.

Il testo governativo ha però bisogno di alcuni emendamenti che intendo illustrare in occasione dell'esame dei singoli articoli.

RAFFEINER. Questa legge è attesa ormai da molti anni dai nostri insegnanti delle scuole medie, e non ha che un carattere transitorio, dal momento che deve essere applicata solo una volta per il primo conferimento dei posti. In seguito occorre fare una seconda legge che regoli per l'avvenire i concorsi per gli insegnanti delle scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione di finanza è favorevole per la parte relativa alla copertura. Le riserve in esso formulate si riferiscono al merito del disegno di legge che è di nostra competenza.

Ne do comunque lettura:

« La Commissione finanze e tesoro osserva anzitutto che, trattandosi di ruoli organici, il disegno di legge rientrerebbe nella propria competenza. Pertanto, se codesta Onorevole Commissione concorda, si potrà richiedere la assegnazione del provvedimento a questa Commissione.

Dal punto di vista finanziario, nulla vi è da osservare. Dal punto di vista del merito invece, questa Commissione si ritiene, per quanto sopra esposto, in diritto e in dovere di osservare che non è lecito considerare l'Alto

Adige come staccato dal resto del territorio italiano. Il personale che presta servizio nell'Alto Adige è perfettamente identico a quello che presta servizio altrove. Si chieda che conosca la lingua tedesca, ma non si creino caste chiuse, ruoli chiusi ed altre istituzioni che sono gravemente dannose oltrechè contrarie all'articolo 3 della Costituzione ».

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole a questo disegno di legge, che ordina una materia che già da tempo attendeva una precisa disciplina. In seguito occorrerà naturalmente una legge per i nuovi concorsi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Nella prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, i posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante compresi quelli per la lingua italiana degli istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano, che siano rimasti vacanti una volta effettuati i passaggi di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, per i quali sia presentata domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti secondo le norme di cui ai seguenti articoli 2, 3 e 4.

Il relatore Page ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Per il primo conferimento dei posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante, compresi quelli per la lingua italiana, degli istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano che siano ancora vacanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, valgono le norme contenute nei seguenti articoli 2, 3 e 4 ».

PAGE, *relatore*. In primo luogo devo rilevare che non si tratta affatto della prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 528 del 1946, bensì della prima sistemazione del personale direttivo ed insegnante in servizio attualmente presso quelle scuole. L'emendamento non contiene più, perciò, il richiamo al decreto legislativo n. 528.

Le disposizioni di quel decreto inoltre sono in parte superate dalla legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5, contenente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. L'articolo 4 del decreto n. 528 voleva che gli aspiranti all'insegnamento di lingua tedesca dimostrassero « in apposito colloquio dinanzi ad una commissione » di possedere un sufficiente grado di conoscenza della lingua tedesca, mentre l'articolo 15 dello Statuto speciale stabilisce che nella provincia di Bolzano l'insegnamento è impartito « nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna ». Non vi è dubbio che questa norma costituzionale ha abrogato la diversa norma contenuta nel citato articolo 4 del più volte citato decreto legislativo n. 528.

Infine, aprire un nuovo termine per la presentazione di domanda per il passaggio dai ruoli governativi generali ai ruoli speciali delle scuole tedesche, come è previsto nell'ultima parte dell'articolo 1 del testo governativo, è fuori luogo, perchè, come ho già detto, le domande a suo tempo presentate non poterono essere accolte perchè non esisteva la corrispondenza tra le cattedre delle scuole con lingua d'insegnamento italiana e quelle con lingua d'insegnamento tedesca. Non si può far dipendere l'applicazione della nuova legge dall'applicazione della precedente disposizione che non è stato possibile applicare per dodici anni.

Per tutte queste ragioni propongo la nuova formulazione dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI. Nessuno contesta la necessità di un insegnamento di lingua tedesca per i ragazzi di Bolzano, ma è proprio necessario che la lingua materna del docente sia il tedesco? Non può assolvere lo stesso compito una persona che conosca bene quella lingua?

PAGE, *relatore*. Così è stabilito dallo Statuto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo sostitutivo proposto dal relatore Page.

(*È approvato*).

Art. 2.

I posti di Preside e di Direttore sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami ai professori di ruolo ordinario che alla data di entrata in vigore della presente legge insegnino negli Istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629. Per il concorso ai posti di Preside degli Istituti di secondo grado è fatta tuttavia eccezione del requisito dell'appartenenza ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola nei riguardi dei professori di ruolo di Istituti di primo grado, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di secondo grado.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Per questo articolo il relatore Page propone la seguente nuova formulazione:

« I posti di Preside e Direttore sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami ai professori di ruolo ordinario che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio in qualità di insegnante o di capo di istituto negli istituti d'istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e successive modificazioni. Per il concorso ai posti di Preside degli istituti di secondo grado è fatta tuttavia eccezione del requisito dell'appartenenza ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola nei riguardi dei professori di ruolo di istituti di primo grado, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di secondo grado.

A detto concorso possono partecipare altresì coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno 8 anni di servizio in qualità di Preside o di Direttore incaricato nelle scuole contemplate nel precedente articolo ed abbiano superato uno dei concorsi di cui ai seguenti articoli 3 e 4.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 ».

PAGE, *relatore*. La formula da me proposta differisce dal testo governativo nei seguenti punti: nel primo comma, all'espressione: « insegnino negli Istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca » si sostituisce l'altra « prestino servizio in qualità d'insegnante o di capo di Istituto ».

Ancora nel primo comma dopo le parole: « decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 » si aggiungono le altre: « e successive modificazioni ».

Vi è poi un comma aggiuntivo inserito subito dopo il primo comma. Va osservato infatti che tra i capi d'istituto si trovano fin dalla istituzione delle rispettive scuole, cioè da oltre otto anni, professori non di ruolo incaricati che non dovrebbero rimanere esclusi dalla partecipazione al concorso, al quale vengono ammessi professori di ruolo attualmente loro dipendenti.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta le modificazioni proposte per il primo comma, ma respinge il comma aggiuntivo, il quale, se accolto, verrebbe a violare le disposizioni di carattere generale in base alle quali possono aspirare alla presidenza e alla direzione delle scuole secondarie solo i professori di ruolo con otto anni di servizio. I nostri uffici si sono presi cura di vedere a quante persone si riferirebbe eventualmente questo emendamento, ed è risultato che solo due persone si troverebbero a fruirne. È evidente che il Governo non può derogare da una norma generale per due persone soltanto.

RAFFEINER. Ma si tratta di una legge eccezionale, e perciò in via eccezionale si dovrebbe accettare anche questo emendamento. Infatti solo due persone ne beneficeranno: il Preside del Liceo classico di Merano, il quale da oltre otto anni è Preside incaricato con piena soddisfazione dell'amministrazione scolastica, e il Direttore della Scuola commerciale di Bolzano, il quale pure da oltre otto anni occupa con lode quel posto.

ROFFI. Non approvo questo emendamento, per le ragioni già dette dal Governo, e anche per uno scrupolo nei riguardi di coloro i quali, essendo di ruolo e avendo quindi un titolo superiore, verrebbero ad essere danneggiati. Questi professori avrebbero ragione di impugnare la legittimità di questa norma. I presidi e i direttori non di ruolo sapevano che, una volta normalizzata la posizione della loro scuola, avrebbero dovuto rinunziare all'incarico; avrebbero potuto provvedere in tempo a regolarizzare la loro posizione.

MERLIN ANGELINA. Desidero avere un chiarimento. Il senatore Raffeiner ha chiamato « eccezionale » questa legge. Perchè i presidi e direttori in questione non sono di ruolo ? Vorrei sapere se non lo sono per cause indipendenti dalla loro volontà, o se si sono avuti dei concorsi ai quali essi hanno trascurato di partecipare.

RAFFEINER. L'emendamento proposto prevede che i Presidi prima di partecipare al concorso al posto di Preside o Direttore di ruolo, abbiano superato il concorso previsto nei successivi articoli 3 e 4.

PAGE, *relatore*. Si tratta di ottimi professori per i quali vale la pena di superare la forma e di approvare una norma speciale.

DONINI. Vorrei sapere come è potuto accadere che i due professori in questione non abbiano partecipato al concorso, mentre allo stesso hanno potuto partecipare i professori loro dipendenti.

RAFFEINER. Non hanno potuto partecipare perchè non è stato mai bandito un concorso per cattedre nelle scuole secondarie tedesche. I pochi professori di ruolo provengono da altri istituti e scuole italiane, dove insegnavano quasi tutti un'unica materia: il tedesco. Quando sono passati alle scuole dell'Alto-Adige, hanno dovuto insegnare anche una seconda materia.

DONINI. A nome del mio gruppo dichiaro che, in seguito a questo chiarimento, approveremo l'emendamento proposto.

RUSSO LUIGI. Vorrei ancora un chiarimento. Quando questi professori avranno vinto il concorso, saranno loro computati gli otto anni di servizio in qualità di Preside o di Direttore ?

PRESIDENTE. Gli anni di direzione si sono svolti prima del concorso, e quindi prima del passaggio nei ruoli. Quando il passaggio sarà avvenuto, i professori potranno far valere gli otto anni fatti come direttori o presidi.

Poichè nessun'altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 2, nel testo proposto dal relatore Page.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma aggiuntivo dell'articolo 2 proposto dal relatore Page.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti il terzo comma dell'articolo, proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le cattedre di ruolo sono conferite mediante concorso per titoli e secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione al personale contemplato dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, numero 528, ed ai professori di ruolo ordinario titolari di altre cattedre, che abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria con

lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano per almeno 5 anni scolastici, con qualifica non inferiore a valente, le discipline comprese nella cattedra messa a concorso.

Il personale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, deve essere in possesso del diploma di abilitazione alla cattedra cui aspira o del titolo di studio valido rilasciato da una università italiana o straniera, semprechè, in quest'ultimo caso, il titolo sia già stato riconosciuto ai sensi della legge 18 novembre 1951, n. 1515, e venga dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per il medesimo personale è fissato in 55 anni il limite massimo di età per partecipare al concorso previsto dal precedente comma.

Per questo articolo il relatore Page propone il seguente nuovo testo:

« Le cattedre di ruolo sono conferite, mediante concorso per titoli e secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio titolari di altre cattedre, che abbiano prestato servizio in qualità di capo di istituto o abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano per almeno 5 anni scolastici, con qualifica non inferiore a valente, almeno due delle discipline comprese nella cattedra messa a concorso ».

PAGE, *relatore*. Nel testo da me proposto è stato soppresso il riferimento all'articolo 5 del decreto legislativo n. 528 del 1946 perchè esso comprende gli insegnanti allontanati dal servizio dal fascismo nel 1922, i quali, se si trovavano ancora in vita, e non avevano superato i limiti di età, sono stati riassunti in ruolo sin dal 1948, in base alla legge generale sulla riassunzione in servizio del personale allontanato dalla scuola durante il periodo fascista. Se fra quel personale ci fossero ancora alcune persone che non sono state riassunte in servizio, esse rimarebbero ugualmente escluse dal concorso perchè hanno superato i 55 anni di età. Pertanto, il richiamo a quell'articolo è del tutto superfluo.

Per la stessa ragione va soppresso anche l'intero secondo comma dell'articolo 3.

Bisogna poi tener presente che il numero dei professori di ruolo che possono partecipare al concorso previsto da questo articolo è di poco più di 20, la quasi totalità dei quali proviene da una cattedra di lingua e letteratura tedesca in scuole secondarie italiane. Poichè nelle scuole secondarie tedesche non esistono cattedre di solo tedesco (come nelle scuole secondarie italiane), dovendo i professori di detta lingua insegnare, accanto a questa, una seconda ed altre dicipline, appare giustificato pretendere da loro una attività didattica specifica in almeno una di queste altre discipline, ed un relativo titolo di studio. Sarebbe, invece, troppo gravoso pretendere che essi abbiano insegnato in tutte le discipline comprese nella cattedra messa a concorso.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo proposto dal relatore può essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo presentato dal relatore Page.

(*È approvato*).

Art. 4

Le cattedre di ruolo rimaste vacanti, una volta espletato il concorso di cui all'articolo precedente, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente comma gli insegnanti non di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano insegnato per 5 anni scolastici nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano, con qualifica non inferiore a valente;

2) siano forniti del diploma di abilitazione alla cattedra alla quale aspirano, o, in mancanza, di titolo di studio valido rilasciato da una università italiana o straniera, sempre-

chè, in quest'ultimo caso, il titolo sia già stato riconosciuto ai sensi della legge 18 novembre 1951, n. 1515, e venga dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

3) non abbiano superato il 55° anno di età alla data del decreto che bandisce il concorso.

Per questo articolo il relatore Page propone il seguente testo:

« Le cattedre di ruolo rimaste vacanti, una volta espletato il concorso di cui all'articolo precedente, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente comma gli insegnanti non di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

1) non abbiano superato il 55° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) abbiano prestato servizio in qualità di insegnante o di Capo di istituto per tre anni scolastici nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano, con qualifica non inferiore a valente, semprechè durante tale servizio risultino in possesso:

a) del diploma di abilitazione della cattedra alla quale aspirano, o in mancanza, di titolo di studio valido rilasciato da una università italiana;

b) di uno dei titoli accademici austriaci ritenuti corrispondenti ai titoli accademici italiani, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 4 settembre 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956);

c) del diploma di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, oppure di altro titolo straniero, dichiarati equipollenti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per l'ammissione al concorso è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo diploma o titolo di studio estero anche se il riconoscimento in Italia o la dichiarazione di equipollenza siano avvenute in data posteriore ».

PAGE, *relatore*. La riduzione del periodo di servizio da 5 a 3 anni, viene proposta per poter permettere ad un maggiore numero di candidati la partecipazione al concorso, e per garantire in tal modo una migliore selezione, tanto più che la rimanente parte dell'emendamento comporta una riduzione del numero dei concorrenti, perchè chiede che fossero in possesso dei titoli di studio già durante il servizio finora prestato, e non soltanto all'inizio del concorso.

In relazione al limite di età per l'ammissione al concorso, si propone poi che alla data « del bando del concorso » sia sostituita la data « dell'entrata in vigore della presente legge », per il fatto che il bando del concorso può venire con molto ritardo, teoricamente anche tra anni; e, nel frattempo, le persone già anziane possono superare il limite di età con la conseguenza di non poter più partecipare al concorso.

Per quanto riguarda il titolo di studio, si rileva che in Austria ed in Germania si è ammessi ad insegnare nelle scuole secondarie solo se muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, il che in Italia corrisponde al diploma di abilitazione all'insegnamento della materia. E poichè nel caso in esame si tratta di insegnamento in lingua tedesca, è giusto ammettere a questi esami di concorso coloro che sono in possesso di tale diploma specifico di abilitazione.

Si rileva inoltre l'assurdità della disposizione di cui al numero 2 dell'articolo 4 del testo governativo, laddove è detto che sono ammessi al concorso i possessori di titoli stranieri, sempre che questi titoli siano riconosciuti ai sensi della legge 18 novembre 1951, n. 1515, e che vengano dichiarati equipollenti dal Ministero della pubblica istruzione. Quando un titolo di studio è riconosciuto dalla legge, non ha più bisogno di essere dichiarato valido od equipollente dal Ministero o dal Consiglio superiore. A scopo informativo, inoltre, faccio presente alla Commissione che i titoli di studio esteri riconosciuti con la legge 18 novembre 1951, n. 1515, che sono elencati

nel decreto ministeriale 7 agosto 1952, non si riferiscono alle scuole secondarie, poichè tale legge prevede solo il riconoscimento delle lauree in medicina, chirurgia, veterinaria, ingegneria, agraria; materie queste, che non dànno adito all'insegnamento nelle scuole secondarie. Non si comprende, perciò, il motivo del richiamo di tale legge, e per questo si chiede la soppressione del richiamo stesso

RAFFEINER. Il testo dell'emendamento è più chiaro di quello originario, per quanto riguarda il possesso di tre specie di titoli. Il possesso di un titolo straniero, diploma di abilitazione od altro, che deve essere dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio superiore, si riferisce a coloro che hanno compiuto i loro studi in Germania, poichè con la Germania non è intervenuto un accordo, come con l'Austria, per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio, ed è quindi necessaria la dichiarazione del Ministero della pubblica istruzione. A questo proposito, rilevo che in Austria ed in Germania si fa netta distinzione tra esami di Stato ed esami accademici: per entrare nella carriera amministrativa e giudiziaria, non è necessario conseguire la laurea, bensì è necessario sostenere gli esami di Stato, così come, per poter insegnare, bisogna conseguire il diploma di abilitazione allo insegnamento, che è più difficile ad ottenersi che non la laurea. Questo diploma, poi, si consegue soltanto dopo un certo periodo di servizio effettivo prestato, poichè non basta lo studio teorico.

Sostanzialmente non si cambia nulla, con l'emendamento, ma il testo risulta chiarito.

A ragione il relatore ha osservato che un richiamo alla legge 18 novembre 1951, numero 1515, è fuori luogo, poichè quella legge contempla titoli di studio che non servono nell'insegnamento nelle scuole secondarie.

Anche per quanto riguarda il personale contemplato nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 528, sono d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore, poichè gli insegnanti allontanati nel 1922 che non siano stati riassunti in ruolo nel 1948, se non sono emigrati o deceduti, dovrebbero rimanere esclusi dal concorso, avendo superato i limiti di età; nel 1922, infatti, per essere professori di ruolo, dovevano avere un minimo di 25-26 anni di età. Da allora sono trascorsi ben 35 anni ed essi avranno adesso un'età superiore ai 60 anni. Io prego, perciò, la Commissione di voler approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Il punto *c*) del numero 2 è giustificato anche dal fatto che vi possono essere nuovi tipi di lauree non contemplati negli accordi internazionali e neppure in alcuna legge.

MERLIN ANGELINA. Io senz'altro approvo questa formula, che è la più larga possibile a favore di una categoria di persone che in realtà, per essere messa a posto, ha avuto bisogno di una legge eccezionale, anche perchè è stata vittima, in un certo senso, di una situazione determinata da ragioni storiche eccezionali. Però, devo richiamarmi alle dichiarazioni che feci quando si discusse e si approvò una legge per il riconoscimento in Italia di lauree o diplomi ottenuti all'estero. In quella circostanza mi ero dichiarata contraria per questa ragione: prima di tutto nei paesi stranieri vengono fatte ai laureati italiani molte difficoltà. Un medico laureato nelle nostre università, ad esempio, potrebbe essere un medico del più alto valore, ma se volesse esercitare all'estero dovrebbe sottostare a nuovi esami. Mi pare, quindi, che debba esserci reciprocità su questo punto. Vi è poi, anche una ragione culturale: posso citarvi il caso di ragazzi che, non essendo riusciti a studiare nelle nostre scuole, sono riusciti però ad iscriversi in certe università svizzere a belghe, a diventare ingegneri per corrispondenza, ed hanno il diritto di esercitare in Italia.

Ora, per quanto si possa dire che l'Italia fa bene ad avere delle grandi braccia, mi sembra sia nostro dovere tutelare anche i nostri professionisti, perchè, con gli stranieri che vengono in Italia ad impiantare gabinetti dentistici, medici, eccetera, essendo magari gente impreparata, e con l'esterofilia che c'è fra di noi, va a finire che gli italiani restano senza pane mentre gli altri riescono a guadagnarsi la vita.

Comunque, mi dichiaro favorevole a questa formula, perchè si tratta di una legge eccezionale a favore di persone vissute, come ho detto, in tempi eccezionali.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4 presentato dal relatore Page.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono applicabili, per la prima copertura del posto di preside e delle cattedre di ruolo, anche alla scuola media di Ortisei — che con decorrenza dal 1° ottobre 1952 viene trasformata in scuola media con ordinamento speciale — per la quale la tabella organica, le materie e gruppi di materie di insegnamento, gli orari e la lingua d'insegnamento verranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Alla scuola media ad ordinamento speciale di Ortisei, salvo quanto sarà disposto con il decreto di cui al precedente comma, si applicano le norme relative alle scuole medie, comprese quelle concernenti gli oneri degli enti pubblici locali.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo il requisito della conoscenza della lingua tedesca previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, numero 528, deve intendersi come requisito della conoscenza della lingua ladina.

Il titolo di studio conseguito nella scuola di cui al primo comma ha lo stesso valore di quello conseguito nel corrispondente tipo di scuola in lingua italiana, ad ogni effetto previsto dalla disposizione in vigore, compreso il passaggio per il trasferimento ed il proseguimento degli studi in altre scuole.

Per questo articolo il relatore Page propone il seguente nuovo testo:

« Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono applicabili, per la prima copertura del posto di Preside e delle cattedre di ruolo, anche alla scuola media di Ortisei ».

DONINI. Io penso che sia preferibile il testo del disegno di legge governativo, poichè vi si tutelano i diritti degli insegnanti in lingua ladina; così si dice esplicitamente che, ai fini dell'applicazione del primo comma di questo articolo, il requisito della conoscenza della lingua tedesca deve intendersi come requisito della conoscenza della lingua ladina. Questa specificazione è importante, poichè altrimenti potrebbe darsi che, nella scuola di Ortisei, vengano nominati insegnanti che non conoscono il ladino.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quello cui il Governo si oppone è la soppressione dell'articolo 5, che era stata proposta nel corso delle trattative col Ministero. Piuttosto il Governo è disposto ad accettare la formula sintetica proposta dal relatore che, per altro, non lede i diritti della scuola ladina di Ortisei.

È evidente, però, che il Governo preferisce il testo così come è stato formulato dal Ministero.

RAFFEINER. Vorrei rilevare che, quanto si trova nell'articolo 5 del testo governativo e che riguarda le tabelle organiche e le materie di insegnamento, non dovrebbe essere regolato con legge, ma dal Ministero della pubblica istruzione in via amministrativa.

Per quanto riguarda la conoscenza della lingua ladina, vale anche per il ladino il disposto dell'articolo 15 dello Statuto speciale, per cui l'insegnamento deve essere impartito da insegnanti per i quali tale lingua è la lingua materna. Non è quindi fondata la preoccupazione di dover mantenere ad ogni modo il terzo comma dell'articolo nel testo governativo.

Io credo, perciò, che si potrebbe votare il testo proposto dal relatore, modificando il titolo, dove si parla solo di scuole con insegnamento in lingua tedesca.

PRESIDENTE. Per il titolo, vedremo in seguito.

Quanto all'articolo 5, faccio notare che vi è una questione di carattere generale: così come si vuole il rispetto delle minoranze allogene tedesche, è giusto anche che siano rispettate le minoranze allogene ladine. Nulla di strano, perciò, se nella stessa legge che riguarda la regione di Bolzano, si inserisca anche questo articolo 5 che tratta di tali minoranze.

Questo emendamento è necessario, ed è giusto anche che l'articolo 5 venga mantenuto col terzo comma, in cui si accenna al requisito della conoscenza della lingua ladina, proprio per quei princìpi generali per cui ci inchiniamo alle minoranze tedesche.

ROFFI. La mia incertezza deriva proprio dalla formulazione del terzo comma dell'articolo 5. Il principio infatti che vale per le minoranze di lingua tedesca è che non è sufficiente la semplice conoscenza della lingua tedesca, ma che deve trattarsi di lingua materna, il che è assai diverso.

Ora questo non risulta chiaramente dal terzo comma dell'articolo 5. Proporrei perciò di modificare il terzo comma in questo modo:

« Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo il requisito relativo alla lingua tedesca, previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, deve intendersi riferito alla lingua ladina ».

PAGE, *relatore*. In seguito alla discussione svoltasi, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento proposto, e ad accettare l'articolo 5 nel testo governativo, con questa modifica al comma terzo.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dal senatore Roffi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 5 nel testo governativo con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Il relatore Page ha inoltre proposto un articolo aggiuntivo, di cui do lettura:

« Ai vincitori del concorso previsto dal precedente articolo 4, la carriera sarà fatta decorrere — una volta raggiunto il grado di ordinario ed ai soli effetti giuridici — dall'inizio del servizio valido per l'ammissione al concorso medesimo, escluso il periodo di tempo anteriore al 1° gennaio 1948 ».

PAGE, *relatore*. Va rilevato che, a distanza di 12 anni dal funzionamento di queste scuole, mai nessuna cattedra è stata messa a concorso, con grave pregiudizio per la scuola e con gravissimo danno morale e materiale per gli insegnanti.

Questa situazione ha, fra l'altro, comportato che i professori dell'Istituto magistrale in lingua tedesca hanno visto i propri discepoli partecipare a ben 3 concorsi magistrali, per le scuole elementari, con conseguente sistemazione in ruolo, mentre essi si trovano ancora tutti fuori ruolo, perchè nessuna cattedra è mai stata messa a concorso.

Con questo articolo si darebbe una anzianità giuridica senza conseguenze finanziarie.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio osservare che si tratta di una innovazione alla quale il Governo è in linea di principio contrario; tuttavia dato il carattere eccezionale del provvedimento il Governo non si oppone alla norma.

RAFFEINER. Questi professori chiedono, non agli effetti della pensione, ma agli effetti giuridici della carriera, che almeno una parte del servizio prestato venga riconosciuto, non vogliono cioè che sia tenuto conto dell'intero servizio, ma di quello effettivamente prestato posteriormente al 1° gennaio 1948, poichè anche per le altre scuole medie della Repubblica non sono stati banditi concorsi dal 1945 al 1948.

Non aspirano, dunque, ad un trattamento migliore di quello che hanno avuto gli altri professori delle scuole medie italiane.

Io prego la Commissione di voler accogliere questo articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo, presentato dal relatore Page, che diviene, pertanto, articolo 6.

(*È approvato*).

Informo la Commissione che è stato presentato dal relatore Page il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, considerato che il Provveditore ed il Vice-Provveditore agli studi di Bolzano stanno molto più a contatto con le scuole con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e con gli insegnanti di quelle scuole che non i funzionari del Ministero e conoscono a fondo i loro problemi;

fa voti perchè nella elaborazione delle norme e modalità che devono regolare il concorso previsto nell'articolo 4 della presente legge, vengano sentiti il Provveditore ed il Vice-Provveditore agli studi di Bolzano ».

Si potrebbe osservare che questo si fa abitualmente e c'è, inoltre, la garanzia offerta dal Consiglio superiore.

ROFFI. A mio avviso sarebbe meglio che questo ordine del giorno fosse ritirato, perchè ritengo sia una prassi generale che gli Uffici del Ministero sentano le provincie interessate quando si tratta di provvedimenti che le riguardano. Se invece si insistesse nel volerlo mantenere, occorrerebbe modificarne la forma, perchè non possiamo affermare in un'ordine del giorno che i nostri Uffici non hanno coscienza di tali problemi.

PRESIDENTE. Mi associo a quanto ha detto il senatore Roffi. Penso che il relatore non vorrà insistere.

PAGE, *relatore*. Ritiro l'ordine del giorno.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, naturalmente, è favorevole al ritiro dell'ordine del giorno poichè si riferisce ad una prassi che si è sempre seguita.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari